



Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

Ai sensi dell'art. 15 Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34

(Delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____)

INDICE

Art. 1 - Oggetto a Ambito di Applicazione.....	2
Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse.....	2
Art. 3 - Istanza del debitore e termini	2
Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso	3
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Art.6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso. Effetti in caso di inadempimento	4
Art. 7 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata	4

Art. 1 - Oggetto a Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nel Decreto legge 34/2019, con le forme di cui all'art. 15, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 01/01/2000 fino al 31/12/2017, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.L. 34/2019, sono escluse dalla definizione agevolata le entrate previste dai commi 16 e 17 art. 3 Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione o che abbiano già in essere un piano di definizione agevolata precedentemente accordato ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. n.182/2017 e dell'articolo 6-ter del D.L. 193/2016 per gli stessi carichi oggetto della presente richiesta.
4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
5. Sono infine escluse eventuali definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Dirigente del Servizio Tributi.

Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) Le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) Le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La scadenza ultima per il saldo della Definizione Agevolata non può superare il 30 settembre 2021.

Art. 3 - Istanza del debitore e termini

1. Ai fini della definizione di cui all'Art. 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro e non oltre il **30 settembre 2019** apposita istanza, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - a) Rata unica entro il 31 Dicembre 2019;
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate per importi inferiori a € 1.000,00:
 - Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 1.000,00:
 - Rata 1 entro il 30 novembre 2019

- Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 3 entro il 30 settembre 2020
- d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 3.000,00:
- Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 3 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2021.
- e) Con pagamento dilazionato in nove rate solo per importi superiori a € 5.000,00:
- Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019
 - Rata 3 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 4 entro il 30 giugno 2020
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 6 entro il 31 dicembre 2020
 - Rata 7 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 8 entro il 30 giugno 2021
 - Rata 9 entro il 30 settembre 2021.
- f) Con pagamento dilazionato in quattordici rate solo per importi superiori a € 10.000,00:
- Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019
 - Rata 3 entro il 31 gennaio 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 5 entro il 31 maggio 2020
 - Rata 6 entro il 31 luglio 2020
 - Rata 8 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 9 entro il 30 novembre 2020
 - Rata 10 entro il 31 gennaio 2021
 - Rata 11 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 12 entro il 31 maggio 2021
 - Rata 13 entro il 31 luglio 2021
 - Rata 14 entro il 30 settembre 2021
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario e/o apposito conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione.
5. Il Concessionario della riscossione in caso di accettazione della domanda di definizione agevolata trasmetterà al debitore apposita comunicazione entro il **31 ottobre 2019**, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate.

Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'art.3, comma 1, purché, rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti entro il 31 Dicembre 2018.
2. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;

- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
 - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;
3. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
 4. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art.3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successiva al 31 dicembre 2018.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 3, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n.3. in tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art.6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso. Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. Il Concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune può qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

Art. 7 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Concessionario della riscossione entro il **31 Ottobre 2019**.

MODELLO DI ISTANZA

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(dell'art. 15 Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 e Regolamento Comunale approvato con DCC n. ... del ...)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. _____) il ___ / ___ / _____, C.F. _____

- in proprio (per persone fisiche);
 in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società

_____ C.F./P.IVA: _____

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:

- indirizzo PEC (*obbligatorio per aziende*): _____
 la propria abitazione;
 il proprio ufficio/la propria azienda;
 altro (indicare eventuale domiciliatario): _____

Comune _____ (Prov. _____) Indirizzo _____
 _____ CAP _____ Tel. _____

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

CHIEDE

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui al Regolamento Comunale Approvato con Delibera n.XXXX, notificati dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N° Cron Ingiunzione	Data Notifica	Imposta	Sanzione	Interessi	Spese	Totale

DICHIARA

- g) di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:
 Rata unica entro il 31 Dicembre 2019;
- h) Con pagamento dilazionato in due rate per importi inferiori a € 1.000,00:
- Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
- i) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 1.000,00:
- Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020

- Rata 3 entro il 30 settembre 2020
- j) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 3.000,00:
 - Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 3 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2021.
- k) Con pagamento dilazionato in nove rate solo per importi superiori a € 5.000,00:
 - Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019
 - Rata 3 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 4 entro il 30 giugno 2020
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 6 entro il 31 dicembre 2020
 - Rata 7 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 8 entro il 30 giugno 2021
 - Rata 9 entro il 30 settembre 2021.
- l) Con pagamento dilazionato in quattordici rate solo per importi superiori a € 10.000,00:
 - Rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019
 - Rata 3 entro il 31 gennaio 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 5 entro il 31 maggio 2020
 - Rata 6 entro il 31 luglio 2020
 - Rata 8 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 9 entro il 30 novembre 2020
 - Rata 10 entro il 31 gennaio 2021
 - Rata 11 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 12 entro il 31 maggio 2021
 - Rata 13 entro il 31 luglio 2021
 - Rata 14 entro il 30 settembre 2021

N.B. - In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono in essere piani di definizione agevolata precedentemente accordati ai sensi del Regolamento Comunale n. 182/2017 e dell'articolo 6-ter del D.L. 193/2016 per gli stessi carichi oggetto della presente richiesta.

che non vi sono definizioni agevolate per controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
oppure
 che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

che non risultano piani di rateizzazione precedentemente accordati entro il 31 Dicembre 2018;

oppure

che risultano piani di rateizzazione precedentemente accordati entro il 31 Dicembre 2018 e per i quali entro lo stesso termine risultano effettuati tutti i versamenti (allegare fotocopia di tutte le ricevute di versamento)

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (*barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione*).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 11-quater del DL 148/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento in materia e di accettarne i contenuti.

Luogo e data _____

Firma _____

N.B.

- Allegare copia del documento di identità.

Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ (Prov. _____) il ___ / ___ / _____, C.F. _____

- in proprio (per persone fisiche);
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore della società

_____ C.F./P.IVA: _____

DELEGA il/la Sig./Sig.ra: _____

- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data _____

Firma del delegante _____

N.B. - Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.